



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali*

Quarrata, lì 28/12/2020

prot. Inviato via pec

**Spett.le CFT SOCIETA' COOPERATIVA**

Piazza Artom 12

Firenze

*pec: grupprocft@pec.it*

**OGGETTO:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020, per la ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di fabbricato e porticato a servizio del Centro sportivo "L. Bennati" a Quarrata. CIG 85177437E1 - CUP C86E20000080004 - GARA 36/2020. **Verifica costo manodopera. COMUNICAZIONE ESCLUSIONE**

Dopo attenta lettura delle informazioni pervenute con nota del 18/12/2020 prot. 56210, e successiva integrazione del 23/12/2020 prot. 56997, con la presente sono a comunicare la non congruità del costo della manodopera come da Voi calcolato, e pertanto l'esclusione dalla procedura di gara evidenziata in oggetto, per le motivazioni addotte nella relazione al RUP che qui si allega per opportuna conoscenza a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si comunica che avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Distinti saluti

f.to Il Responsabile del Servizio Affari  
Generali e Attività Negoziali  
Dott.ssa Danila Bandaccari



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

***Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali***

Quarrata, lì 23/12/2020

prot. 57008

*Al Dirigente Area Tecnica*

Ing. Iuri Gelli

*Al RUP*

Arch. Riccardo Pallini

*Loro sede*

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020, per la ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di fabbricato e porticato a servizio del Centro sportivo "L. Bennati" a Quarrata. CIG 85177437E1 - CUP C86E20000080004 - GARA 36/2020. **Verifica costo manodopera. Relazione al RUP. Esclusione**

L'operatore economico CFT risultato primo classificato nella graduatoria formata in seguito all'apertura dell'offerta economica nella gara di cui sopra, ha dichiarato, rispondendo a una richiesta di informazioni finalizzata alla verifica del costo della manodopera, che al personale coinvolto nell'appalto verrà applicato il CCNL **MULTISERVIZI PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI** (prot. 56210 del 18/12/2020).

Prima classificata: cooperativa CFT, con sede in Firenze, Piazza Artom 12.

Quantificazione costo manodopera in gara dall'impresa CFT: € 62.870,40

Quantificazione operata dalla stazione appaltante: € 87.347,03

Differenza: - € 24.476,63

Inoltre, durante la verifica dei requisiti generali e speciali - tuttora in corso - il DURC ha rivelato che l'impresa, pur in possesso della SOA, NON risulta iscritta a nessuna Cassa Edile.

Dalla documentazione di gara, ed in particolare dal progetto esecutivo, si evince chiaramente che le lavorazioni previste nell'appalto sono di tipo edile, classificate nella categoria SOA OG 1: su questo punto non è possibile una diversa interpretazione o catalogazione delle lavorazioni richieste dall'appalto.

Nell'oggetto sociale della CFT sono elencate molte attività, di varia natura, tra cui "lavori edili di qualsiasi genere". Quindi dalla lettura dell'oggetto sociale, se da un lato l'applicazione del CCNL multiservizi può apparire appropriato viste le numerose attività svolte (pulizia, trasporto, facchinaggio etc.), lo stesso non risulta assolutamente compatibile in relazione all'oggetto dell'appalto, che invece imporrebbe l'applicazione del CCNL edilizia (come tra l'altro prescritto all'art. 19 del CSA, dove si legge che l'appaltatore si obbliga ad applicare il CCNL del

settore edile). Si fa presente che vige il principio generale secondo cui *“indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch'esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente”, non venendo in rilievo il CCNL in concreto applicato dall'impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara (Cfr. parere precontenzioso 15 del 18/02/2015, conf. Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012).”* Non si mette pertanto in dubbio la legittimità del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti della società in generale, avuto riguardo alle molte attività e servizi che la medesima eroga, ma nel caso di specie, per i lavoratori impegnati nel cantiere, vi è l'obbligo di applicare il CCNL del settore edile, nonché di aprire apposita posizione presso la Cassa Edile. ANAC ribadisce quanto scritto sopra in piena rispondenza al disposto dell'art. 30, comma 4, D. Lgs. 50/2016, il quale recita: *“Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e **quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto** o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

La norma intende riferirsi al contratto che meglio regola e disciplina la prestazione cui si riconnette l'appalto pubblico e che dovrà essere resa dai lavoratori impiegati nell'appalto. *“Tanto all'evidente fine di garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato per la parte giuridica e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta ed, allo stesso tempo, sotto diverso profilo, la stessa corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati”* (cfr. CDS 1406/2020)

Non c'è dubbio pertanto che nel caso di specie si stia parlando di opere edili, e non certamente di servizi di pulizia, facchinaggio etc. La giurisprudenza ha ribadito, e spiegato più volte, quanto previsto all'art. 30 comma 4 del Codice dei Contratti: una stazione appaltante non può imporre un determinato CCNL, ma deve verificare comunque la coerenza del contratto applicato ai lavoratori dipendenti rispetto all'oggetto dell'appalto (cfr. CDS 5574/2019; CDS 276/2018; CDS 4443/2018, CDS 932/2017, TAR Sardegna 748/2019, etc.). Sul punto è intervenuto anche il Ministero del lavoro che, con due distinte circolari, ribadisce che nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche **bisogna applicare il contratto nazionale dell'edilizia**, CCNL Edile, per tutte le imprese che risultano affidatarie di lavori edili o prevalentemente edili (nota 10565 del 01/07/2015, nota n. 14775 del 26/07/2016).

Quindi corollario necessario e conseguente a tutto quanto detto sopra, è che l'applicazione del CCNL multiservizi/pulizia indicato dall'impresa prima classificata non è conforme alle prestazioni oggetto dell'appalto, e chiaramente indicate e descritte nel progetto esecutivo.

Si aggiunge che la possibilità concessa ad una impresa di scegliere liberamente il CCNL da applicare anche in violazione di quel principio di coerenza imposto dall'art. 30 comma 4 del Codice dei Contratti, avrebbe come ulteriore conseguenza la illegittima alterazione della concorrenza e del principio di parità di trattamento tra le imprese. Proprio di pochi giorni fa, il TAR Lombardia si è espresso su un caso analogo al nostro (impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di lavori che ha dichiarato l'applicazione del CCNL multiservizi): **TAR Lombardia sent. n.903 del 12/11/2020 pubblicata in data 21/12/2020**. Si legge testualmente: *“E ciò anche perché la coerenza del contratto applicato con l'oggetto dell'appalto è necessaria sia per garantire che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la*

*parte giuridica e percepisca una retribuzione proporzionata all'attività in concreto svolta, sia per assicurare la correttezza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati".*

In data 23/12/2020 prot. 56997 (anticipata via start), l'impresa ha fatto pervenire note integrative, dietro mia sollecitazione, ribadendo l'applicazione del CCNL multiservizi in quanto, se da un lato la stazione appaltante non può imporre l'applicazione di un determinato contratto collettivo (richiamando giurisprudenza in merito), dall'altra l'art. 1 del CCNL multiservizi, nell'elencare l'ambito di applicazione, prevede anche "servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili etc)".

Le integrazioni tuttavia non sono condivisibili. Innanzitutto il richiamo all'ambito di applicazione del CCNL multiservizi è inconferente: lo stesso articolo parla di **SERVIZI** e non di lavori. Non vi è dubbio che alcuni servizi di manutenzione su immobili, piccoli servizi, possano anche essere svolti da imprese di servizi (si perdoni il gioco di parole). Nel caso di specie, leggendo tutto il progetto esecutivo nella sua completezza, risulta in maniera chiara e incontrovertibile che non si stia parlando di piccole manutenzioni, ma di vero e proprio lavoro edile/opera pubblica (demolizione e ristrutturazione di immobile).

La giurisprudenza richiamata dall'operatore medesimo non può essere considerata a sostegno della posizione del medesimo. Infatti le sentenze richiamate, comunque emesse per appalti di servizi, sottolineano tutte la necessità della coerenza/compatibilità del CCNL applicato all'oggetto dell'appalto, coerenza che nel caso di specie non vi è.

Per questi motivi si ritiene che l'offerta economica presentata da CFT cooperativa non sia accoglibile, e quindi vada esclusa, per violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità di cui all'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti, nonché per violazione dell'art. 30 comma 4 del medesimo Codice.

Procederò pertanto a comunicare via pec all'operatore economico l'esclusione dalla gara.

Il responsabile della procedura di gara

Danila Bandaccari